

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE	
Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento	risorseidriche@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4512 fax + 39 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

AI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONI D'ACQUA

Oggetto: **nota esplicativa sulle maggiorazioni e riduzioni dei canoni di derivazione d'acqua e sull'obbligo di comunicazione del fabbisogno idrico per l'uso irriguo.**

In data 19/01/2017 è entrato in vigore il nuovo "**Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), L.R. 29/4/2015 n.11**", approvato con delibera della Giunta regionale n. 2634 dd 29.12.2016, promulgato con D.P.Reg. n. 011/Pres. dd. 5/1/2017 e pubblicato sul BUR n. 3 dd 18/01/2017.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 5 di tale Regolamento, relativamente alle concessioni di derivazione d'acqua riservate al consumo umano potabile, ivi inclusi i rinnovi, ma rilasciate dalla Amministrazione regionale per usi diversi da quello potabile successivamente alla data del 26/06/1999 (entrata in vigore dell'art. 23 del dlgs 11/5/1999 n. 152 che introduceva la norma in questione per tali casi) i relativi canoni sono soggetti a triplicazione.

Sono esclusi da detta triplicazione i riconoscimenti di cui all'art. 3 del RD 1775/1933 e s. m. i. e all' art. 49 della L.R. 29.4.2015 n.11.

Il pagamento relativo alla triplicazione del canone, ai sensi della richiamata normativa, è dovuto a decorrere dal 21.5.2015 (entrata in vigore della L.R. 29.4.2015 n. 11), esclusi i casi in cui tale applicazione è già in corso.

Il sopracitato art. 5 del nuovo Regolamento prevede che la triplicazione sia applicata a derivazioni da falde sotterranee a profondità superiore ai 20 m dal piano di campagna, e non sia dovuta qualora sia accertato, a seguito di analisi effettuate da ARPA o altro laboratorio accreditato, che le acque prelevate non presentino i requisiti di potabilità di cui alle vigenti norme in materia.

In merito si precisa che ai fini della esenzione da detta triplicazione del canone, per tutte le concessioni rilasciate dopo il 26/06/1999 per le quali non sia già in corso la applicazione della triplicazione e che riguardino prelievi da falde sotterranee a profondità superiore ai 20 m dal piano di campagna, dovranno essere prodotte allo scrivente Servizio: 1) le certificazioni, di ARPA o altro laboratorio accreditato, relative alle analisi di conformità ai parametri di potabilità che attestino altresì che i prelievi sono stati effettuati dagli stessi Istituti; 2) i relativi giudizi di non idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano (Dlgs 31/2001 e DM 26.3.1991) rilasciati dalle competenti AAS (Aziende per l'assistenza sanitaria).

I soggetti interessati all'esenzione dalla triplicazione del canone devono presentare allo scrivente Servizio detta documentazione **entro e non oltre il 30 settembre 2017**; in difetto la triplicazione del canone verrà applicata d'ufficio con le decorrenze sopra specificate.

Si evidenzia poi che l'art. 4, comma 1, lett.a) b) e c) del nuovo Regolamento disciplina i casi in cui sono possibili riduzioni dei canoni relativamente a usi irrigui e industriali.

Si fa infine presente che la Giunta regionale, con Delibera n. 2632 dd 29/12/2016, ha approvato le "**Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo**": all'art. 4 di tali Direttive è previsto che i concessionari di derivazioni d'acqua ad uso irriguo sono tenuti a comunicare il fabbisogno idrico allo scrivente Servizio **entro il 31 dicembre 2017** nei casi in cui tale fabbisogno non sia stato già determinato nel disciplinare di concessione. Tale comunicazione dovrà attestare detto fabbisogno espresso in mc/anno.

Distinti saluti.

F.to: Il Direttore del Servizio
(Pietro Giust)